

La ricorrente ha opposto l'ordinanza prefettizia n. prot. 7809 Proc. 3108/22 con la quale veniva respinto il ricorso amministrativo avverso i verbali n. AX4372/2022, n. AX2865/2022 e n. 2833/2022, elevati dalla Polizia Locale di Bussi sul Tirino per la contestata violazione dell'art. 142/8 del Codice della Strada.

Si è affidata ai seguenti motivi di ricorso, esposti in mondo articolato in seno all'atto introduttivo: 1) omessa e/o irregolare segnalazione del dispositivo di rilevamento e sua mancanza di visibilità; 2) omessa omologazione, taratura e gestione dell'apparecchiatura elettronica utilizzata; 3) mancanza di prova dell'infrazione.

Si è costituita la resistente, contrastando l'avversa domanda ed insistendo per la conferma del verbale opposto.

L'istruttoria si è svolta mediante acquisizione di documenti e prova orale.

Fissata la discussione a trattazione scritta, la causa perviene ora a decisione.

2.

Tra i motivi di ricorso, verrà esaminato il motivo sub numero 2) in quanto, nella economia del giudizio, di carattere assorbente ed esaustivo.

Con tale motivo la ricorrente ha contestato la legittimità del verbale sostenendo che l'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento fosse, tra le altre cose, priva di omologazione.

Va osservato, sul punto, che l'art. 142 del Codice della Strada, al comma 6, prevede che:

“Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.

Ora, nei verbali opposti si legge *“approvato da M.I.T. n. 4708 del 01.08.2016”.*

Il documento richiamato, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, non riguarda però la omologazione dell'apparecchiatura, bensì la sola sua approvazione.

Si legge, infatti, all'art. 1 *“E' approvato il sistema denominato Velocar Red&Speed EVO-R”.*

Dall'esame dell'art. 192 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada emerge che i due procedimenti, diversi tra loro, sono previsti per finalità diverse.

Il comma 2 del citato articolo prevede infatti che: *”L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole”*.

Dal testo esaminato emerge chiaramente che l’omologazione deve essere richiesta, e può essere ottenuta, qualora si debba verificare la rispondenza dei prototipi alle prescrizioni stabilite nel Regolamento.

Il successivo comma 3 invece così dispone: *“Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali particolari prescrizioni, il Ministro dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura previsto dal comma 2”*.

Da ciò è agevole dedurre che l’approvazione è invece richiesta per le apparecchiature per le quali il Regolamento non disciplina le caratteristiche fondamentali.

Anche se va riconosciuto come il legislatore del Codice della Strada abbia talora utilizzato i due termini in modo promiscuo - si pensi all’art. 354 del Regolamento (in riferimento all’art. 142 C.d.S.) il quale richiede che le apparecchiature siano approvate; o all’art. 201/1-ter, che utilizza i due termini nello stesso contesto; e così anche l’art. 193/4 ter, -, non sembra che tale volontà legislativa di utilizzo indifferentemente alternativo dei due termini sia rinvenibile nell’articolo oggi in esame.

Il comma 6 dell’art. 142 in commento, infatti, utilizzando l’avverbio *“debitamente”* prima del termine *“omologata”* dà ad intendere che l’omologazione non possa trovare equivalenti, come invece sostenuto dalla resistente.

A tale conclusione si giunge, oltre che dall’esame letterale del testo, metodica peraltro di elezione nella interpretazione del dettato legislativo, anche dalla lettura del citato art. 192, il quale prevede appunto due procedimenti del tutto diversi per l’omologazione e per l’approvazione.

In sostanza, la scriminante ci consente di concludere che l’art. 142, nel prevedere la omologazione delle apparecchiature di rilevamento, abbia inteso utilizzare proprio ed esattamente il termine corrispondere alla formalità richiesta, e solo a quella.

Va inoltre considerato che l'art. 25 comma 1 lett. a) della Legge n. 120/10, ad ulteriore conferma che non si tratta di una svista del legislatore ma di una sua precisa volontà, ha inserito la identica dicitura "apparecchiature debitamente omologate" anche al comma 1 dell'art. 142 C.d.S. in relazione ai tratti autostradali.

Tale linea interpretativa è stata peraltro confermata dalla Suprema Corte, che, sciogliendo definitivamente i nodi provocati da una non uniforme interpretazione della giustizia di merito, con la recentissima Ordinanza n. 10505 del 19 aprile 2024 ha così stabilito: “*L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021)*”.

Il ricorso andrà pertanto accolto.

Stanti i precedenti contrasti giurisprudenziali, le spese di giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta,

ogni contraria eccezione, domanda e difesa disattesa;

così decide:

accoglie il ricorso;

annulla per l'effetto il provvedimento impugnato e la relativa sanzione;

compensa tra le parti le spese del presente procedimento.

La presente sentenza è immediatamente esecutiva, come per legge.

Così deciso in Pescara in data 21 maggio 2024

Il Giudice
Dr. Maria Caprara